

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

## 1 TITOLO I

### 2 Costituzione e scopi del N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI

#### 3 Articolo 1 – (Costituzione, denominazione e sede)

- 4 1. Il **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI** è costituito tra il personale in servizio (anche in ausiliaria) di  
5 ogni ruolo e categoria dell'Arma dei Carabinieri aderente al presente Statuto, con esclusione del personale della  
6 riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.
- 7 2. Il logo grafico del **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI** è riprodotto nell'allegato A) del presente  
8 statuto ed è sempre accompagnato dalla dizione “**N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI**”.
- 9 3. La sigla e il simbolo **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI** appartengono esclusivamente  
10 all'associazione medesima e possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica.
- 11 4. La sede centrale del **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI** è a Roma in Via San Nicola da Tolentino  
12 n.15, 00187 Roma, presso “Cofoundry Coworking”.
- 13 5. Il presente Statuto si articola in ossequio ai disposti dettati dalla Legge 46/2022 e s.m.i..

14

#### 15 Articolo 2 – (Finalità)

- 16 1. Il **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI** non persegue fini di lucro, è soggetto a rendiconti annuali e,  
17 senza interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi, persegue le seguenti finalità:
  - 18 a. promuovere, attuare e favorire la democraticità e la neutralità (ex artt. 97 e 98 della Costituzione) delle  
19 Forze armate e degli organi, centrali e periferici, che la compongono;
  - 20 b. rappresentare, promuovere, curare e tutelare in ogni sede – sindacale, sociale, storica, giurisdizionale ed  
21 amministrativa – gli interessi collettivi morali, economici, normativi, giuridici, professionali, di immagine,  
22 previdenziali ed assistenziali degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, di ogni ruolo e categoria, nel  
23 rispetto del divieto di sciopero;
  - 24 c. rappresentare gli interessi collettivi del personale dell'Arma dei Carabinieri, in tutti gli organismi ed i  
25 contesti sociali in cui sia richiesta, prevista od opportuna una rappresentanza sindacale o morale della  
26 categoria nonché dinanzi ai competenti organi amministrativi e giudiziari;

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

- 27 d. salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia del **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI** da  
28 qualsiasi condizionamento esterno ed interno nonché l'estraneità alle competizioni politiche e  
29 amministrative;
- 30 e. promuovere iniziative ed azioni di solidarietà finalizzate a concretizzare il miglioramento e  
31 l'armonizzazione dei trattamenti giuridici ed economici nonché sinergie culturali e professionali per una  
32 coordinata operatività interforze, fermo restando il divieto di sciopero e di aderire ad altre associazioni  
33 sindacali non militari;
- 34 f. promuovere la solidarietà, l'etica professionale, il prestigio, la professionalità del personale dell'Arma dei  
35 Carabinieri, la trasparenza e la cura del benessere del personale da parte delle Amministrazioni e degli  
36 organismi sociali, la proiezione culturale internazionale finalizzata ad omogeneizzare i trattamenti  
37 economici e normativi e la formazione del dipendente pubblico;
- 38 g. garantire l'elettività delle cariche e la tutela degli interessi collettivi di tutti gli iscritti.
- 39 2. È esclusa dalle competenze e dalle finalità statutarie la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare,  
40 all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché  
41 all'impiego del personale in servizio.
- 42 3. Il **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI** è estraneo alle competizioni politiche e amministrative di  
43 qualsiasi livello. È fatto divieto al **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI** ed ai suoi iscritti di aderire ad  
44 altre associazioni sindacali non militari.
- 45 4. Il **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI** opera nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e  
46 partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze  
47 armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
- 48 5. Il presente statuto è improntato ai seguenti principi:
- 49 a. democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche, orientate al rafforzamento  
50 della partecipazione femminile;
- 51 b. neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;
- 52 c. assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
- 53 d. trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

- 54 e. rispetto degli altri requisiti previsti dalla legge n. 46/2022 e s.m.i.
- 55 6. Al N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI** è fatto divieto di:
- 56 a. assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti all'Arma dei Carabinieri;
- 57 b. preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se
- 58 proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;
- 59 c. promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli
- 60 appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;
- 61 d. assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale. In ogni caso, la
- 62 rappresentanza di una singola categoria non deve superare il limite del 75 per cento degli iscritti;
- 63 e. assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di
- 64 personale, specialità, Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare
- 65 di appartenenza;
- 66 f. assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto, organizzazioni sindacali per
- 67 cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, od organizzazioni politiche;
- 68 g. promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali
- 69 afferenti alla vita politica del Paese;
- 70 h. stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o
- 71 del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- 72 i. aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della legge n. 46/2022 e s.m.i. o
- 73 federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri
- 74 enti od organizzazioni, con le medesime associazioni.

75

## 76 **Articolo 3 – (Indipendenza e Autonomia)**

- 77 1. Il N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI** salvaguarda l'indipendenza e l'autonomia della propria
- 78 azione sindacale da qualsiasi condizionamento esterno ed interno che possa far deviare i fini per cui il legislatore ha
- 79 previsto la libertà di associazione sindacale democratica tra i dipendenti delle Forze Armate.

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

- 80 2. Esso si amministra e persegue le proprie finalità nella più assoluta indipendenza dalla Pubblica Amministrazione,  
81 dal Governo, dai partiti politici, dalle confessioni religiose e da ogni altra diversa organizzazione esterna e/o  
82 organica alla pubblica amministrazione.

83

## 84 **Articolo 4 – (Adesioni e Cooperazione)**

- 85 1. Il **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI**, al fine esclusivo di realizzare le finalità statutarie, può  
86 confrontarsi con federazioni di sindacati e/o associazioni nazionali ed esteri, nonché con libere associazioni culturali  
87 apertistiche finalizzate alla soluzione di problemi del personale.

- 88 2. Può altresì cooperare con altre associazioni nazionali o straniere, le cui finalità coincidano con i principi statutari e  
89 con gli interessi professionali dei dipendenti dell'Arma dei Carabinieri.

- 90 3. Gli iscritti al **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI** non possono aderire ad altra associazione  
91 professionale a carattere sindacale tra militari.

- 92 4. L'adesione al **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI** è libera, volontaria e individuale ed è preclusa ai  
93 militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  
94 limitatamente agli allievi.

95

## 96 **Articolo 5 – (Competenze)**

- 97 1. Il **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI** cura la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri  
98 rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e  
99 che l'adesione all'associazione non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

- 100 2. Sono di competenza del **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI** le materie afferenti:

- 101 a. ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto  
102 legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio  
103 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 dello stesso articolo;

- 104 b. all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore  
105 dei propri iscritti;

- 106 c. all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

- 107 d. alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
- 108 e. alle pari opportunità;
- 109 f. alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di
- 110 tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
- 111 g. agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei
- 112 rappresentati e dei loro familiari.
- 113 3. È esclusa dalla competenza del N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI** la trattazione di materie
- 114 afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto
- 115 gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.
- 116 4. In relazione alle materie di cui al comma 2, il N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI** può:
- 117 a. presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e
- 118 segnalare le iniziative di modifica da esso eventualmente ritenute opportune;
- 119 b. essere ascoltato dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati,
- 120 secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
- 121 c. chiedere di essere ricevuto dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle
- 122 Forze di polizia a ordinamento militare.

123

## 124 **Articolo 6 – (Cariche direttive)**

- 125 1. Le cariche sono esclusivamente elettive, rispettando il principio di parità di genere, e possono essere ricoperte solo
- 126 da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle
- 127 Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.
- 128 2. L'eleggibilità è subordinata a quanto previsto dalle normative di riferimento di cui alla Legge 46/2002 e s.m.i. e a
- 129 quanto introdotto dal c.o.m..
- 130 3. Non possono essere iscritti coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui
- 131 al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

- 132 4. La durata delle cariche di cui al comma 1 è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la  
133 rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di  
134 cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.
- 135 5. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.
- 136 6. I rappresentanti del N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI** svolgono l'attività sindacale fuori dal  
137 servizio.
- 138 7. Il N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI** può procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in  
139 ogni momento, comunicandola alla Forza armata nonché al Ministero della difesa e al Dipartimento della funzione  
140 pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative sono comunicate entro  
141 il 31 gennaio di ogni anno.
- 142 8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonché il loro utilizzo in forma  
143 frazionata.
- 144 9. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite non possono durare più di tre anni. Nessun militare può essere  
145 posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa  
146 sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.
- 147 10. I dirigenti che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta  
148 al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima  
149 o, in casi eccezionali, almeno 48 ore prima, tramite il N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI**. Il  
150 comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio  
151 e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio.
- 152 11. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.
- 153 12. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni  
154 all'autorità individuata ai sensi del comma 10 da parte del N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI**.
- 155 13. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle  
156 funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento  
157 militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare  
158 mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

159 14. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo è corrisposto il trattamento economico corrispondente a  
160 quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati  
161 all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

162

## 163 **TITOLO II**

### 164 **Organizzazione territoriale e centrale**

#### 165 **Articolo 7 – (Organizzazione)**

166 1. Il **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI** è strutturato nei seguenti livelli territoriali:

- 167 a. organizzazione Locale;
- 168 b. organizzazione Provinciale;
- 169 c. organizzazione Regionale;
- 170 d. organizzazione Nazionale.

171

#### 172 **Articolo 8 – (Strutture Organizzative Territoriali)**

173 1. Le strutture territoriali del **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI** sono costituite dai seguenti  
174 organismi, tutti elettivi:

- 175 a. la Segreteria di Sezione;
- 176 b. il Consiglio Provinciale;
- 177 c. la Segreteria Provinciale;
- 178 d. il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti per le Segreterie dotate di autonomia amministrativa sulla  
179 scorta della valutazione annuale, da parte della Segreteria Nazionale, del numero di iscritti sul relativo  
180 territorio;
- 181 e. il Consiglio Regionale;
- 182 f. la Segreteria Regionale;
- 183 g. il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

- 184 2. Le articolazioni periferiche si relazionano con le articolazioni dell'amministrazione militare competenti a livello  
185 areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi  
186 esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.
- 187 3. Le articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, elaborano studi, propongono  
188 iniziative e soluzioni e svolgono ogni opportuna attività di intervento, sviluppo e promozione nelle seguenti materie:
- 189 a. informazione e consultazione degli iscritti;
- 190 b. esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle  
191 misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
- 192 c. rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento.

193

## 194 **Articolo 9 – (Struttura Organizzativa Centrale)**

- 195 1. La struttura centrale del **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI** è composta dai seguenti organi:
- 196 a. l'Ufficio di Presidenza;
- 197 b. la Segreteria Nazionale;
- 198 c. gli Uffici, i Comitati e le Commissioni nazionali;
- 199 d. il Direttivo Nazionale;
- 200 e. il Consiglio Nazionale;
- 201 f. il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- 202 g. il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

203

## 204 **TITOLO III**

### 205 **Funzioni e Composizione delle Strutture Territoriali**

#### 206 **Articolo 10 – (La Segreteria di Sezione)**

- 207 1. La Segreteria di Sezione costituisce la struttura operativa primaria del **N.S.C. – NUOVO SINDACATO**  
208 **CARABINIERI**. Essa assume la denominazione della località ove viene costituita.

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

- 209           2. La Segreteria Sezionale è composta:
- 210                 a. dal Segretario della Sezione e dal Vice Segretario di Sezione, con funzioni vicarie, eletti mediante
- 211                         congresso locale indetto dal Segretario Provinciale su richiesta degli iscritti;
- 212                 b. nelle Sezioni Locali, oltre al Segretario di Sezione, per esigenze connesse al territorio ed al numero di
- 213                         iscritti, possono essere previsti più Vice Segretari, che sostituiscono il Segretario nel caso di assenza o
- 214                         impedimento.
- 215           3. Il Segretario di Sezione:
- 216                 a. svolge l'attività di informazione e diffusione delle notizie sindacali con ogni opportuna iniziativa di
- 217                         comunicazione individuale e collettiva, sia personale che tramite l'impiego di adeguati strumenti
- 218                         telematici, nel rispetto della legislazione vigente;
- 219                 b. recepisce ed accoglie i problemi del personale risolvendoli, se possibile, sul posto o rappresentandoli alla
- 220                         Segreteria Provinciale;
- 221                 c. cura il proselitismo ed il tesseramento;
- 222                 d. vigila ed è responsabile dell'osservanza dello Statuto.

223

## 224 **Articolo 11 – (Il Consiglio Provinciale)**

- 225           1. Il Consiglio Provinciale è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito provinciale tra un Congresso e l'altro
- 226                         e nel rispetto dei deliberati congressuali nazionali.
- 227           2. Il Consiglio Provinciale esamina il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il rendiconto preventivo per
- 228                         l'anno successivo, presentati dalla Segreteria Provinciale per l'approvazione che, inderogabilmente, deve avvenire
- 229                         entro il 31 marzo di ogni anno.
- 230           3. Il Consiglio Provinciale si riunisce unitamente alla Segreteria Provinciale almeno due volte l'anno su convocazione
- 231                         del Segretario Generale Provinciale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Provinciale, o su richiesta
- 232                         motivata di almeno 2/3 dei propri componenti.
- 233           4. Il Consiglio Provinciale è composto dalla Segreteria Provinciale e, di norma, da un numero non superiore a 15
- 234                         Consiglieri. Il numero dei Consiglieri può essere elevato a 25 quando il numero degli iscritti nell'ambito provinciale
- 235                         è superiore a 350.

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

236 5. Il numero complessivo di componenti il Consiglio di cui al precedente comma 4., viene stabilito all'inizio del  
237 Congresso.

238

## 239 **Articolo 12 – (La Segreteria Provinciale)**

240 1. La Segreteria Provinciale attua le delibere del Consiglio Provinciale e le direttive Regionali e Nazionali.

241 2. Cura l'attività di propaganda e proselitismo in ambito provinciale e raccorda le attività sindacali con la Segreteria  
242 Regionale e Nazionale.

243 3. Essa è responsabile della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni di  
244 rendiconto preventivo e delle norme vigenti in materia.

245 4. La Segreteria Provinciale, di norma, si riunisce, almeno una volta al mese su convocazione del Segretario Generale  
246 Provinciale o dai 2/3 dei componenti la Segreteria stessa.

247 5. Nell'ambito della Segreteria Provinciale, per specifici settori di attività sindacale, possono essere deliberati incarichi  
248 da attribuire ai Segretari Provinciali, su proposta del Segretario Generale Provinciale e con delibera della Segreteria.

249 6. La Segreteria Provinciale è composta:

250 a. dal Segretario Generale Provinciale;

251 b. dal Segretario Generale Provinciale Aggiunto, con funzione di Vicario, che coadiuva il Segretario  
252 Generale Provinciale e lo sostituisce in caso di indisponibilità;

253 c. dai Segretari Provinciali, in numero non superiore a 9, di cui uno con funzioni amministrative;

254 7. Nelle province aventi un numero di iscritti superiore a 100 possono essere previsti 2 Segretari Generali Provinciali  
255 Aggiunti, di cui uno solo con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale Provinciale in caso di assenza o  
256 impedimento e il numero dei Segretari Provinciali, di cui al co. 6 let. c. si eleva pertanto a dieci.

257 8. Il Segretario Generale Provinciale è il rappresentante legale del N.S.C. – **NUOVO SINDACATO**  
258 **CARABINIERI** a livello provinciale. Esso coordina l'attività dei Segretari Provinciali e delle Segreterie di Sezione.

259

## 260 **Articolo 13 – (Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti)**

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

- 261 1. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione contabile e patrimoniale provinciale e  
262 verifica:
- 263 a. la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
- 264 b. la documentazione dello stato patrimoniale.
- 265 2. Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e il rendiconto preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale  
266 deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Provinciale per l'approvazione.
- 267 3. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti che  
268 sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento, tutti militari in servizio effettivo, che abbiano  
269 compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, o  
270 militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.
- 271 4. Il Presidente è eletto dai membri del Collegio, tra i membri stessi.
- 272 5. Di ogni intervento del Collegio, i componenti hanno l'obbligo di redigere il verbale e di sottoscriverlo, a pena di  
273 nullità. Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile il Segretario Generale Provinciale che vi  
274 provvede per mezzo della Segreteria Provinciale.

275

## 276 **Articolo 14 – (Il Consiglio Regionale)**

- 277 1. Il Consiglio Regionale è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito regionale.
- 278 2. Esamina per l'approvazione, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e il  
279 rendiconto preventivo per l'anno successivo presentato dalla Segreteria Regionale.
- 280 3. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Segretario Generale Regionale, che lo presiede,  
281 o su delibera della Segreteria Regionale, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei suoi componenti.
- 282 4. Esso è composto:
- 283 a. dai componenti la Segreteria Regionale;
- 284 b. dai Segretari Generali Provinciali;
- 285 c. da un numero di Consiglieri non superiore a 21 per le Regioni fino a 4 province e 31 per le Regioni con  
286 numero di province superiore a 4, assicurando, comunque, la presenza di almeno un consigliere per ogni

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

287 provincia. Il numero complessivo di consiglieri da eleggere in aggiunta ai Segretari di cui alla lettera a. e  
288 b., viene stabilito all'inizio del Congresso.

289

## 290 **Articolo 15 – (La Segreteria Regionale)**

291 1. La Segreteria Regionale attua le delibere del Consiglio Regionale, le direttive Nazionali ed è responsabile  
292 dell'osservanza della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni del  
293 rendiconto preventivo e delle norme vigenti in materia.

294 2. Essa è composta:

295 a. dal Segretario Generale Regionale;

296 b. dal Segretario Generale Regionale Aggiunto, con funzione di Vicario, che coadiuva il Segretario Generale  
297 Regionale e lo sostituisce in caso di indisponibilità;

298 c. dai Segretari Regionali, in numero non superiore a 9, di cui uno con funzioni amministrative.

299 3. Nelle regioni aventi un numero di iscritti superiore a 500 possono essere previsti 2 Segretari Generali Regionali  
300 Aggiunti, di cui uno solo con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale Regionale in caso di assenza o  
301 impedimento e il numero dei Segretari Provinciali, di cui al co. 2 let. c. si eleva pertanto a dieci.

302 4. Il Segretario Generale Regionale è il rappresentante legale del N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI** a  
303 livello regionale. Esso vigila ed è responsabile dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, nonché  
304 dell'attuazione delle disposizioni impartite anche dagli organi centrali;

305 5. Il Segretario Generale Regionale coordina le attività dei Segretari Generali Provinciali nell'ambito del territorio di  
306 competenza.

307

## 308 **Articolo 16 – (Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti)**

309 1. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione regionale e verifica:

310 a. la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;

311 b. la documentazione dello stato patrimoniale.

312 2. Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare  
313 quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Regionale per l'approvazione.

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

- 314 3. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti che  
315 sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento, tutti militari in servizio effettivo, che abbiano  
316 compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, o  
317 militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.
- 318 4. Il Presidente è eletto dai membri del Collegio, tra i membri stessi.
- 319 5. Di ogni intervento del Collegio, i componenti redigono il verbale e lo sottoscrivono. Della conservazione dei verbali  
320 del Collegio è responsabile il Segretario Generale Regionale che vi provvede per mezzo della Segreteria Regionale.

321

## 322 **TITOLO IV**

### 323 **Composizione e Costituzione degli Organi Centrali**

#### 324 **Articolo 17 – (L'Ufficio di Presidenza)**

- 325 1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e da due Vice Presidenti che lo coadiuvano, tutti eletti dal  
326 Congresso Nazionale.
- 327 2. La carica di Presidente è conferita elettivamente a chi possa dare, con il proprio operare e la propria storia,  
328 particolare lustro e risalto interno ed esterno al N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI** ed alle sue  
329 finalità.
- 330 3. Egli rappresenta l'unità del N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI** ed è il garante dell'osservanza delle  
331 norme statutarie da parte degli Organi Centrali e Periferici dell'associazione medesima. A tal fine convoca, anche su  
332 richiesta del Segretario Generale, il Collegio Nazionale dei Probiviri che presiede.
- 333 4. Il Presidente del N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI** prende parte quale componente senza diritto di  
334 voto alle riunioni della Segreteria Nazionale, presieduta e convocata dal Segretario Generale. Presiede inoltre il  
335 Consiglio Nazionale.
- 336 5. Unitamente al Segretario Generale, il Presidente del N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI** cura i  
337 rapporti con l'esterno, con le Istituzioni e con altre Associazioni Nazionali e Straniere.
- 338 6. Il Segretario Generale può delegare al Presidente la trattazione di questioni d'interesse nazionale nonché specifici  
339 rapporti con l'Amministrazione della Difesa. Su tali punti il Presidente riferisce direttamente al Segretario Generale.

340

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

## 341 **Articolo 18 – (La Segreteria Nazionale)**

- 342 1. La Segreteria Nazionale attua la politica del **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI** in aderenza alle  
343 linee programmatiche tracciate dal Congresso Nazionale. Ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio  
344 Nazionale e del Direttivo Nazionale ed assicura la direzione delle attività del **N.S.C. – NUOVO SINDACATO**  
345 **CARABINIERI** e il rapporto con le strutture territoriali.
- 346 2. I membri della Segreteria Nazionale sono incaricati a rappresentare il **N.S.C. – NUOVO SINDACATO**  
347 **CARABINIERI** nei confronti delle controparti nazionali in tutte le fasi della contrattazione nazionale di comparto.
- 348 3. La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d'urgenza.  
349 Tali ultime devono essere sottoposte alla ratifica dell'organo ordinario competente.
- 350 4. I Componenti della Segreteria Nazionale sono collegialmente responsabili della gestione amministrativo-contabile  
351 ed amministrano, nel rispetto delle normative vigenti in materia, i contributi sindacali spettanti alla struttura  
352 nazionale.
- 353 5. Essa è composta:
- 354 a. dal Segretario Generale;
- 355 b. da n. 2 Segretari Generali Aggiunti, di cui uno con funzioni di Vicario;
- 356 c. da un massimo di 10 Segretari Nazionali, di cui uno con funzioni amministrative.
- 357 6. Il Segretario Generale è il rappresentante legale del **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI** a livello  
358 nazionale. Egli pianifica e predispone, con la Segreteria Nazionale, tutte le attività necessarie a dare impulso e a  
359 realizzare le attività statutarie; coordina i Segretari Nazionali ed assegna agli stessi, eventuali deleghe; convoca e  
360 presiede la Segreteria Nazionale; coordina le attività della Segreteria Nazionale; convoca e presiede il Direttivo  
361 Nazionale.
- 362 7. Il Segretario Generale è coadiuvato nelle attività previste dal precedente punto 6 dai Segretari Generali Aggiunti, tra  
363 cui il Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Ai Segretari Generali Aggiunti ed ai Segretari  
364 Nazionali possono essere conferiti specifici incarichi, per la realizzazione degli obiettivi generali e particolari delle  
365 linee programmatiche del **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI** così come deliberate dal Congresso  
366 Nazionale e dal Consiglio Nazionale.

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

- 367 8. La Segreteria Nazionale, oltre agli Uffici di cui all'articolo 19, può istituire altri Uffici, Comitati e Commissioni con  
368 specifiche competenze. I responsabili degli Uffici, Comitati e Commissioni si raccordano direttamente con il  
369 Segretario Generale o con un componente della Segreteria Nazionale delegato dal predetto.
- 370 9. I componenti della Segreteria Nazionale sono responsabili collegialmente del funzionamento della Segreteria  
371 Nazionale e, singolarmente, del corretto, adeguato ed efficiente svolgimento dell'incarico ricevuto.
- 372 10. Garantiscono l'interazione tra le attività svolte ed assicurano costante riferimento al Segretario Generale.

373

## 374 **Articolo 19 – (Gli Uffici, i Comitati e le Commissioni nazionali)**

- 375 1. In seno al N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI** sono istituiti l'Ufficio Studi; l'Ufficio Relazioni  
376 Esterne; l'Ufficio Disciplina; l'Ufficio Legale; l'Ufficio Comunicazione ed Immagine; e l'Ufficio Relazioni  
377 Internazionali, con la finalità di approfondire e seguire tematiche di particolare interesse per le attività del N.S.C. –  
378 **NUOVO SINDACATO CARABINIERI** in stretta collaborazione con la Segreteria Nazionale dalla quale  
379 dipendono. La Segreteria Nazionale può istituire ulteriori uffici tematici ritenuti utili per la realizzazione del  
380 programma sindacale.
- 381 2. Al fine di garantire l'attività di comunicazione ai mezzi di informazione di massa, è altresì istituito l'Ufficio  
382 Stampa, con la funzione di selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle notizie provenienti dall'interno del N.S.C.  
383 – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI** verso gli organi di informazione.
- 384 3. I componenti ed il Responsabile degli Uffici di cui al punto 1 sono tutti eletti dalla Segreteria Nazionale tra i militari  
385 in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di  
386 polizia a ordinamento militare, o militari in ausiliaria iscritti all'N.S.C. che possiedono particolari capacità  
387 professionali. La stessa Segreteria Nazionale può revocare l'incarico motivandolo.
- 388 4. Su specifica delega del Segretario generale e nel rigoroso rispetto della stessa, i Responsabili degli Uffici di cui al  
389 punto 1 possono formulare dichiarazioni pubbliche a nome del N.S.C..
- 390 5. Il responsabile dell'Ufficio Comunicazione e Immagine detta la linea nazionale della comunicazione sindacale su  
391 mandato della Segreteria Nazionale, fermo restando che a tutti i dirigenti del N.S.C. è data facoltà di avere rapporti  
392 con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e  
393 oggetto di contrattazione nazionale di settore.

394

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

## 395 **Articolo 20 – (Il Direttivo Nazionale)**

- 396 1. Il Direttivo Nazionale attua, unitamente alla Segreteria Nazionale, le delibere del Congresso Nazionale e del  
397 Consiglio Nazionale, ed approva annualmente il rendiconto preventivo ed il rendiconto consuntivo.
- 398 2. I componenti del Direttivo Nazionale, quali Dirigenti Nazionali, sono responsabili, singolarmente, delle istanze a  
399 valenza centrale e, collegialmente, della formazione di indirizzi e direttive che costituiscono la sintesi delle necessità  
400 di tutto il territorio.
- 401 3. Ad essi, per specifiche materie da attuare in stretto contatto con la Segreteria Nazionale, possono essere conferite  
402 deleghe su proposta del Segretario Generale e con delibera della Segreteria Nazionale.
- 403 4. Il Direttivo Nazionale viene convocato almeno due volte l'anno dal Segretario Generale o su richiesta motivata dei  
404 2/3 dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Segretario Generale.
- 405 5. Alle riunioni del Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i Responsabili degli Uffici, Comitati e  
406 Commissioni di cui agli articoli 18, punto 8, e 19.
- 407 6. I componenti del Direttivo Nazionale svolgono le loro attività statutarie a livello centrale anche singolarmente.
- 408 7. Il Direttivo Nazionale redige ed approva i Regolamenti congressuali per la elezione degli Organi costituenti  
409 l'organizzazione centrale e territoriale del **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI**.
- 410 8. Il Direttivo Nazionale è composto:
- 411 a. dall'Ufficio di Presidenza;
- 412 b. dai componenti la Segreteria Nazionale;
- 413 c. dai Segretari Generali Regionali o, in caso di impossibilità, dal Vicario o da altro delegato purché facente  
414 parte della medesima Segreteria Regionale;
- 415 d. da un massimo di ulteriori 25 componenti scelti tra coloro che hanno dato particolarmente lustro al **N.S.C.**  
416 **– NUOVO SINDACATO CARABINIERI** o che si distinguono per particolari capacità e professionalità.
- 417 9. Compete al Direttivo Nazionale assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione del **N.S.C. –**  
418 **NUOVO SINDACATO CARABINIERI** ed il necessario coordinamento delle strutture in cui il **N.S.C. – NUOVO**  
419 **SINDACATO CARABINIERI** si articola.

420

## 421 **Articolo 21 – (Il Consiglio Nazionale)**

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

- 422 1. Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberativo della politica sindacale generale tra un Congresso e l'altro.
- 423 2. È presieduto dal Presidente del N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI** e si riunisce almeno una volta
- 424 l'anno ed ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta dai 2/3 dei suoi componenti.
- 425 3. Il Consiglio Nazionale è composto:
- 426 a. dai componenti il Direttivo Nazionale;
- 427 b. dai Segretari Generali Provinciali o, in caso di indisponibilità, dal Vicario o da altro delegato purché
- 428 facente parte della medesima Segreteria Provinciale;
- 429 a. da un massimo di ulteriori 40 componenti scelti tra coloro che hanno dato particolarmente lustro al N.S.C.
- 430 – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI** o che si distinguono per particolari capacità e professionalità.

431

## 432 **Articolo 22 – (Il Collegio Nazionale dei Probiviri)**

- 433 1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di giurisdizione interna del N.S.C. – **NUOVO**
- 434 **SINDACATO CARABINIERI**.
- 435 2. Delibera in merito alle violazioni statutarie e regolamentari ed irroga le conseguenti sanzioni nei confronti dei
- 436 componenti gli organi delle strutture provinciali, regionali e nazionali e degli iscritti.
- 437 3. È titolare della potestà di convalida, di modifica e di revoca delle sanzioni di cui al Titolo VIII del presente Statuto.
- 438 4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri delibera a maggioranza, è eletto dal Congresso Nazionale ed è composto:
- 439 a. dal Presidente del N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI**, che lo presiede;
- 440 b. da 4 membri di cui 2 effettivi e 2 supplenti, che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o
- 441 impedimento.
- 442 5. I Probiviri sono tutti eletti tra i militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio
- 443 nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria.

444

## 445 **Articolo 23 – (Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti)**

- 446 1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione della struttura centrale e verifica:
- 447 a. la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

- 448                    b. la documentazione dello stato patrimoniale.
- 449                    2. Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale che, su quanto emerso  
450                    dalla verifica, deve essere presentato al Consiglio Nazionale per l'approvazione da parte del Direttivo Nazionale.
- 451                    3. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri di cui 3 membri effettivi e 2 supplenti che  
452                    sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento, tutti militari in servizio effettivo, che abbiano  
453                    compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, o  
454                    militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa, oltre che, su valutazione del Congresso, da personalità esterne a  
455                    tali categorie.
- 456                    4. Il Presidente è eletto dai membri del Collegio, tra i membri stessi.
- 457                    5. Il Collegio, su incarico della Segreteria Nazionale, svolge altresì compiti ispettivi di controllo sugli organi  
458                    territoriali.
- 459                    6. Il **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI** è finanziato esclusivamente con i contributi sindacali degli  
460                    iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo, e con le attività di assistenza fiscale e consulenza  
461                    relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Il **N.S.C. – NUOVO**  
462                    **SINDACATO CARABINIERI** non può ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta  
463                    eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a  
464                    carattere sindacale tra militari.

465

## 466 **TITOLO V**

### 467 **Elezioni, Congressi e Documentazione**

#### 468 **Articolo 24 – (Elezioni e Congressi)**

- 469                    1. La costituzione degli organi di gestione delle strutture organizzative territoriali e centrale del **N.S.C. – NUOVO**  
470                    **SINDACATO CARABINIERI** avviene attraverso le fasi elettive congressuali da tenersi, in via ordinaria, ogni  
471                    quattro anni, in ambito locale, provinciale, regionale e nazionale.
- 472                    2. L'elezione degli organi componenti le strutture territoriali e centrale del **N.S.C. – NUOVO SINDACATO**  
473                    **CARABINIERI** avvengono per mezzo di congressi e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento congressuale  
474                    da emanarsi con delibera del Direttivo Nazionale.

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

- 475 3. Il regolamento congressuale dovrà essere redatto nel rispetto delle linee guida delle norme statutarie e  
476 regolamentari.
- 477 4. All'apertura di un congresso, a qualsiasi livello, si dovrà procedere alla elezione:
- 478 a. del Presidente del Congresso, il quale svolge il compito di coordinatore e di moderatore del Congresso;
- 479 b. del Segretario del Congresso, che ha il compito di verbalizzare, in modo dettagliato e cronologico, tutti i  
480 lavori del congresso;
- 481 c. della Commissione Verifica Poteri, composta da non più di 5 membri, con i compiti e le mansioni che  
482 verranno indicati nel regolamento congressuale;
- 483 d. la Commissione Elettorale, composta da non più di 5 membri, con i compiti e le mansioni che verranno  
484 indicati nel regolamento congressuale.

485

## 486 **Articolo 25 – (Elezioni presso le Segreterie di Sezione)**

- 487 1. Per la elezione dei componenti delle Segreterie di Sezione e dei delegati ai congressi provinciali, si procede con  
488 elezioni da tenersi nell'ambito delle Sezioni stesse e con le modalità previste dal Regolamento.
- 489 2. Gli iscritti della Sezione eleggono:
- 490 a. il Segretario;
- 491 b. il Vice Segretario della Sezione, in numero stabilito al punto 2 lett. a. e b. dell'articolo 10;
- 492 c. i delegati al Congresso Provinciale, in ragione a quanto previsto dal regolamento congressuale da  
493 emanarsi.

494

## 495 **Articolo 26 – (Il Congresso Provinciale)**

- 496 1. Il Congresso Provinciale è composto:
- 497 a. dai componenti la Segreteria Provinciale uscente;
- 498 b. dai delegati eletti dalle Sezioni locali.
- 499 2. Il Congresso elegge:
- 500 a. il Segretario Generale Provinciale con carica elettiva di Consigliere Regionale;

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

- 501 b. i Segretari Generali Provinciali Aggiunti, in numero stabilito ai punti 6 lett. b. e 7 dell'articolo 12, con  
502 carica elettiva di Consigliere Regionale;
- 503 c. i Segretari Provinciali, in numero stabilito al punto 6 lettera c. dell'articolo 12, con carica elettiva di  
504 Consigliere Regionale;
- 505 d. il Consiglio Provinciale e i Consiglieri Provinciali, in numero stabilito al punto 4 dell'articolo 11;
- 506 e. il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
- 507 f. i Delegati al Congresso Regionale, in ragione a quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi.
- 508

508

## 509 **Articolo 27 – (II Congresso Regionale)**

- 510 1. Il Congresso Regionale è composto:
- 511 a. dai componenti la Segreteria Regionale uscente;
- 512 b. dai Segretari Generali Provinciali;
- 513 c. dai Delegati eletti nei Congressi Provinciali.
- 514 2. Il Congresso Regionale elegge:
- 515 a. il Segretario Generale Regionale;
- 516 b. i Segretari Generali Regionali Aggiunti, in numero stabilito al punto 2, lett. b., e al punto 3 dell'articolo  
517 15;
- 518 c. i Segretari Regionali, in numero stabilito al punto 2, lett. c. dell'articolo 15;
- 519 d. il Consiglio Regionale e i Consiglieri Regionali, in numero stabilito al punto 4 lett. c. dell'articolo 14 in  
520 aggiunta ai Consiglieri Regionali eletti, quali Segretari Provinciali, nei Congressi Provinciali;
- 521 e. il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, di cui al punto 4 dell'articolo 16;
- 522 f. i Delegati al Congresso Nazionale, in ragione a quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi.

523

## 524 **Articolo 28 – (II Congresso Nazionale)**

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

- 525 1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante del **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI** e si  
526 riunisce ogni quattro anni.
- 527 2. Fissa gli indirizzi politici del **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI**, delibera le linee programmatiche  
528 da attuarsi nell’arco del quadriennio e delibera le modifiche statutarie che divengono vincolanti dal momento della  
529 loro approvazione.
- 530 3. Il Congresso Nazionale è composto (con diritto di voto):
- 531 a. dall’Ufficio di Presidenza uscente;
- 532 b. dalla Segretaria Nazionale uscente;
- 533 c. dal Direttivo Nazionale uscente;
- 534 d. dai Delegati eletti nei Congressi Regionali;
- 535 e. dai Segretari Generali Provinciali e Regionali eletti.
- 536 4. Esso elegge:
- 537 a. il Presidente;
- 538 b. i due Vice Presidenti;
- 539 c. il Segretario Generale;
- 540 d. i due Segretari Generali Aggiunti;
- 541 e. i Segretari Nazionali;
- 542 f. i componenti del Direttivo Nazionale di cui al punto 8 lett. d) dell’articolo 20;
- 543 g. i componenti del Consiglio Nazionale di cui al punto 3 lett. c) dell’articolo 21;
- 544 h. il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- 545 i. il Collegio Nazionale dei Probiviri.

546

## 547 **TITOLO VI**

### 548 **Designazione, sostituzione, integrazione e costituzione nuove strutture**

#### 549 **Articolo 29 – (Designazione di rappresentanti sindacali)**

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

- 550 1. La Segreteria Nazionale, le Segreterie Regionali e quelle Provinciali, nei rispettivi ambiti e ove è prevista per legge  
551 o per regolamento la rappresentanza sindacale, designano – a maggioranza – i propri rappresentanti sindacali  
552 del N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI**, in modo da assicurarne:
- 553 a. la rappresentatività e la funzionalità;
- 554 b. la competenza nelle materie da trattare;
- 555 c. l'assoluta indipendenza del N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI**.
- 556 2. L'organo designante impartisce le istruzioni necessarie per svolgere l'incarico. I designati devono dare tempestiva  
557 comunicazione a detto organo a riguardo dei problemi che possono interessare il N.S.C. – **NUOVO SINDACATO**  
558 **CARABINIERI** e relazionare, senza ritardo, su quanto emerso dall'attività svolta.

559

## 560 **Articolo 30 – (Sostituzione e integrazione nelle cariche vacanti)**

- 561 1. Qualora, tra un Congresso e l'altro, in qualsiasi struttura territoriale o centrale, si viene a determinare la mancanza di  
562 un componente eletto, ovvero la necessaria integrazione di un componente, questo viene sostituito o integrato previa  
563 elezione da parte dei componenti dell'organo statutario competente, che per le strutture provinciali e regionali si  
564 individua nel Consiglio Provinciale e Regionale, mentre per la struttura nazionale si individua nel Consiglio  
565 Nazionale.
- 566 2. L'organo che procede a quanto previsto dal punto 1, ha l'obbligo di redigere apposito verbale da tenere agli atti fino  
567 alla scadenza del mandato del Congresso, e di inviarlo in copia:
- 568 a. alla Segreteria Regionale e Nazionale, se il provvedimento è stato adottato dal Consiglio Provinciale;
- 569 b. alla Segreteria Nazionale, quando il provvedimento viene adottato dal Consiglio Regionale.
- 570 3. La Segreteria Nazionale comunica alle Segreterie Provinciali e Regionali il provvedimento adottato dal Consiglio  
571 Nazionale.

572

## 573 **Articolo 31 – (Costituzione nuova struttura)**

- 574 1. Dopo essersi tenuti i previsti Congressi per la nomina dei componenti gli organi statuari del N.S.C. – **NUOVO**  
575 **SINDACATO CARABINIERI**, nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una nuova struttura, il

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

576 provvedimento viene adottato dalla Segreteria Nazionale. Dell'adozione del provvedimento è data comunicazione a  
577 tutte le strutture territoriali ed al Direttivo Nazionale che è chiamato a ratificarlo nella prima riunione utile.

578 2. Se la costituzione riguarda una Segreteria di Sezione il provvedimento è assunto dalla Segreteria Provinciale e  
579 ratificato dal Consiglio Provinciale nella prima riunione utile. La Segreteria Provinciale invia copia del  
580 provvedimento alla Segreteria Regionale e Nazionale.

581

## 582 **TITOLO VII**

### 583 **Incompatibilità e Trasparenza**

#### 584 **Articolo 32 – (Incompatibilità)**

585 1. L'incompatibilità con il **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI**, si determina in una delle condizioni  
586 appresso riportate:

587 a. la carica di componente il Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con altre cariche a livello  
588 nazionale e con quelle delle Segreterie, o Collegi dei Revisori dei Conti, Regionali e Provinciali. Non vi è  
589 incompatibilità con la carica di Presidente che peraltro presiede il Collegio.

590 b. la carica di componente del Collegio Nazionale, Regionale e Provinciale, dei Revisori dei Conti è  
591 incompatibile con altre cariche di Segreteria o Collegi a livello nazionale, regionale o provinciale.

592 c. l'iscrizione ad altre organizzazioni sindacali militari determina l'immediata incompatibilità con qualsiasi  
593 carica ricoperta in seno al **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI**.

594 d. la carica di componente della Segreteria Nazionale è incompatibile con altre cariche in seno alle Segreterie  
595 Regionali e Provinciali ed ai Collegi nazionali, regionali e provinciali, oltre che alla Responsabilità di  
596 Uffici, fatta eccezione per la materia Amministrativa (amministrazione/convenzioni) e la gestione delle  
597 Deleghe e l'Ufficio Stampa e Comunicazione. In caso di nomina ad altra carica a seguito delle procedure  
598 di cui al presente Statuto, l'interessato procederà a comunicare al Segretario Generale, entro 48 ore  
599 dall'elezione, l'accettazione/rifiuto della nuova nomina, che comporterà la decadenza dall'ulteriore carica  
600 incompatibile

601

#### 602 **Articolo 33 – (Trasparenza)**

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

603 1. Tutte le attività comunque svolte dagli organi componenti le strutture del **N.S.C. – NUOVO SINDACATO**  
604 **CARABINIERI** devono essere ispirate ai principi della democraticità, della trasparenza, dell'onestà, della lealtà,  
605 della chiarezza, di neutralità delle Forze Armate e dell'autonomia da interessi personali e competizioni politiche e  
606 amministrative.

607 2. È assicurata la privacy degli iscritti ed ogni violazione è passibile di sanzione disciplinare.

608

## 609 **TITOLO VIII**

### 610 **Sanzioni**

#### 611 **Articolo 34 – (Sanzioni)**

612 1. Le sanzioni irrogabili nei confronti degli iscritti e di chi, a qualsiasi titolo, ricopra una carica o un incarico sindacale  
613 di qualsiasi livello, sono:

614 a. il richiamo orale;

615 b. il rimprovero scritto;

616 c. la sospensione temporanea, fino ad un anno, dalla posizione di iscritto al **N.S.C. – NUOVO**  
617 **SINDACATO CARABINIERI**;

618 d. l'espulsione dal **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI**, accompagnata – se del caso – dal  
619 divieto di reinscrizione.

620 2. Nei confronti degli organi del **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI**, possono altresì essere adottati i  
621 seguenti provvedimenti:

622 a. la rimozione degli organi direttivi delle strutture del **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI**;

623 b. lo scioglimento ed il commissariamento della struttura sindacale.

624 3. La comunicazione all'organo competente per la valutazione dell'inosservanza delle disposizioni che possono dar  
625 luogo all'applicazione di una delle sanzioni innanzi citate, compete ai Segretari Generali delle Segreterie,  
626 avvalendosi anche delle segnalazioni fatte pervenire da qualsiasi iscritto ad una struttura del **N.S.C. – NUOVO**  
627 **SINDACATO CARABINIERI**.

628

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

## 629 **Articolo 35 – (Richiamo e rimprovero scritto)**

- 630 1. La sanzione del richiamo orale si applica agli iscritti ed ai componenti degli organi delle strutture territoriali che  
631 abbiano commesso lievi negligenze o inefficienze nello svolgimento del mandato, la violazione non grave delle  
632 norme statutarie e/o regolamentari o la mancata ottemperanza alle direttive emanate dall'organo superiore.
- 633 2. La sanzione del rimprovero scritto si applica agli iscritti ed ai componenti degli organi delle strutture territoriali che  
634 abbiano commesso negligenze o inefficienze nello svolgimento del mandato, la violazione delle norme statutarie e/o  
635 regolamentari o la mancata ottemperanza alle direttive emanate dall'organo superiore ed aventi carattere di urgenza.
- 636 3. Competente ad irrogare la sanzione del richiamo è il Segretario Generale, su delibera della Segreteria Nazionale.  
637 Del provvedimento adottato deve essere redatto verbale e trasmesso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

638

## 639 **Articolo 36 – (Sospensione temporanea dalla posizione di iscritto)**

- 640 1. Si applica la sospensione, a seconda della gravità della mancanza, agli iscritti ed ai componenti degli organi delle  
641 strutture territoriali responsabili di accertata negligenza o inefficienza della struttura o della violazione delle norme  
642 statutarie e/o regolamentari o della mancata attuazione delle direttive emanate dall'organo superiore.
- 643 2. Competente ad irrogare la sanzione è il Collegio Nazionale dei Probiviri. Alla notifica per l'esecuzione del  
644 provvedimento provvede la Segreteria Nazionale per mezzo del Segretario Generale.

645

## 646 **Articolo 37 – (Espulsione)**

- 647 1. Per i casi previsti dall'articolo precedente, qualora ritenuti particolarmente gravi, nei confronti del manchevole si  
648 procede con la sanzione dell'espulsione dal **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI**.
- 649 2. La competenza ad emettere la sanzione nei confronti dell'iscritto è del Collegio Nazionale dei Probiviri. Alla  
650 notifica per l'esecuzione del provvedimento provvede la Segreteria Nazionale per mezzo del Segretario Generale.

651

## 652 **Articolo 38 – (Scioglimento degli organi direttivi delle strutture)**

- 653 1. Lo scioglimento degli organi costituenti le strutture territoriali è disposto a seguito di accertata, grave e persistente  
654 inefficienza di una struttura periferica del **N.S.C. – NUOVO SINDACATO CARABINIERI** o la grave violazione  
655 di norme Statutarie o il mancato rispetto delle direttive di organi superiori nel caso in cui il comportamento sia

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

656 reiterato o abbia comportato pregiudizio al N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI**. Il Segretario  
657 Generale su delibera della Segreteria Nazionale inoltra al Collegio Nazionale dei Probiviri la richiesta del  
658 provvedimento dello scioglimento dell'organo della struttura interessata. Il Collegio delibera entro 5 giorni dalla  
659 richiesta. Spetta al Segretario Generale provvedere all'esecuzione del provvedimento del Collegio Nazionale dei  
660 Probiviri.

661 2. Nei casi di urgenza il provvedimento di scioglimento è adottato dal Segretario Generale su delibera della Segreteria  
662 Nazionale e fatta salva la successiva ratifica, nei tempi sopra indicati, da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri,  
663 cui viene immediatamente trasmesso il provvedimento.

664

## 665 **Articolo 39 – (Commissariamento della struttura sindacale)**

666 1. Il Commissariamento delle strutture territoriali è disposto per gli organi nei cui confronti è stata applicata la  
667 sanzione dello scioglimento degli organi direttivi.

668 2. Spetta al Segretario Generale provvedere all'esecuzione del provvedimento deliberato dal Collegio Nazionale dei  
669 Probiviri, nonché la nomina di uno o più responsabili della struttura sottoposta al provvedimento.

670 3. La gestione commissariale non può avere durata superiore a 6 mesi prorogabile di un ulteriore periodo di 4 mesi.  
671 Dovrà quindi essere svolto un Congresso Straordinario.

672

## 673 **Articolo 40 – (Ricorsi)**

674 1. Il diritto della difesa nell'ambito di ogni procedimento amministrativo e/o disciplinare è assicurato tramite la previa  
675 contestazione formale degli addebiti, la facoltà di prendere visione degli atti, il diritto di presentare memorie e di  
676 essere sentiti personalmente.

677 2. Il ricorso avverso gli atti sanzionatori non ha efficacia sospensiva ed è proponibile entro trenta giorni:

678 1. in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri;

679 2. in seconda istanza al Consiglio Nazionale.

680 3. Quando vengono adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di organi direttivi, verso i quali provvedimenti  
681 pende ricorso, l'attività sindacale del ricorrente, in pendenza di giudizio, è sospesa fino ad un termine massimo di 90  
682 giorni.

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

- 683
- 684 **Articolo 41 – (Sanzioni per gli organi direttivi centrali)**
- 685 1. Quanto previsto dal presente titolo si applica anche nei confronti dei componenti gli organi centrali delle medesime  
686 strutture.
- 687 2. Lo stato d'accusa, di uno o più membri di cui al primo punto, è proponibile a maggioranza del Direttivo Nazionale.
- 688 3. Il ricorso, avverso lo stato d'accusa, è ammesso: in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri; in seconda  
689 istanza al Consiglio Nazionale.
- 690
- 691 **TITOLO IX**
- 692 **Quota Associativa – Gestione e Responsabilità amministrativa**
- 693 **Articolo 42 – (Quota associativa e sua ripartizione)**
- 694 1. Il N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI** è finanziato dalle sole quote associative da versare  
695 esclusivamente con delega sindacale e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni  
696 previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Il Direttivo Nazionale stabilisce la quota associativa e la  
697 misura percentuale della ripartizione fra le strutture territoriali e nazionale, oppure il Consiglio Nazionale qualora  
698 venga stabilita la ripartizione anche a livello provinciale.
- 699 2. Qualora nell'ambito provinciale o regionale non siano state costituite le strutture e/o gli organi di gestione e fino a  
700 quando non saranno nominati ed operativi, alla gestione amministrativa-contabile delle quote associative, si  
701 provvede con iscrizione nella contabilità della Segreteria Nazionale.
- 702 3. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla  
703 registrazione, a favore del N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI**, per la riscossione di una quota  
704 mensile della retribuzione, nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale. Resta fermo il disposto dell'articolo 70  
705 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei  
706 dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.  
707 180.

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

708 4. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si  
709 intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve  
710 essere trasmessa, in forma scritta, all'Amministrazione e alla Segreteria nazionale.

711 5. Il N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI** predisponde annualmente il rendiconto preventivo, entro il 31  
712 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il  
713 30 aprile dell'anno successivo; entrambi sono approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci  
714 giorni dalla loro approvazione, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del N.S.C. – **NUOVO**  
715 **SINDACATO CARABINIERI.**

716

## 717 **Articolo 43 – (Responsabilità amministrativa)**

718 1. I componenti degli organismi centrali e periferici del N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI** che  
719 gestiscono fondi derivanti dalle quote associative, come previsto dal presente Statuto, sono direttamente e  
720 personalmente responsabili delle obbligazioni assunte verso chiunque. All'assolvimento degli impegni assunti da  
721 detti responsabili, anche se a nome e per conto del N.S.C., non si può provvedere a sanare l'obbligazione con  
722 l'utilizzo di qualsivoglia bene o fondo del N.S.C..

723 2. Qualsiasi azione giurisdizionale può essere assunta dalle Segreterie periferiche solo previo nulla osta della  
724 Segreteria Nazionale.

725 3. La Segreteria Nazionale del N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI**, per accertare la corretta gestione e  
726 utilizzo dei fondi del N.S.C., può disporre verifiche sulla gestione amministrativa-contabile delle strutture  
727 periferiche.

728

## 729 **TITOLO X**

### 730 **Disposizioni Finali**

#### 731 **Articolo 44 – (Disposizioni sul patrimonio)**

732 1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 111, comma 4 – quinquies, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e del  
733 Decreto Legislativo 4/12/1997 n. 460:

# STATUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

(approvato in sede di Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a Padova il 27.11.2024)

- 734 a. durante la vita del N.S.C., è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione  
735 nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla  
736 legge;
- 737 b. in caso di scioglimento del N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI**, a qualunque causa esso  
738 sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del N.S.C. stesso, ad altra struttura sindacale con  
739 finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito  
740 l'organismo di controllo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- 741 c. il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile né restituibile. Le modifiche al presente  
742 Statuto devono essere deliberate dal Congresso Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei  
743 votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.
- 744 2. Il N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI** non persegue scopi di lucro.

745

## 746 **Articolo 45 (Gratuità delle cariche)**

- 747 1. Tutte le cariche in seno al N.S.C. – **NUOVO SINDACATO CARABINIERI** sono ricoperte a titolo gratuito.

748

## 749 **Articolo 46 (Norma finale)**

- 750 1. È fatto obbligo a tutti gli iscritti ed agli organi territoriali e centrali del N.S.C. – **NUOVO SINDACATO**  
751 **CARABINIERI** di rispettare il presente statuto e di garantire la democraticità e l'assoluta legalità di ogni attività  
752 svolta in nome e per conto dell'associazione medesima.
- 753 2. Ogni modifica statutaria è comunicata al Ministero della difesa, che ne valuta la conformità ai requisiti previsti.
- 754 3. Per quanto non disciplinato dal presente statuto, valgono le disposizioni contenute nella legge 28 aprile 2022, n. 46 e  
755 nei relativi regolamenti di attuazione.